

## ALLEGATO A

**Disciplina della riproduzione animale. Applicazione in sede regionale del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30”**

### INDICE

#### **1. Specie bovina e bufalina: fecondazione pubblica e privata**

##### **1.1. Monta naturale bovina e bufalina privata**

- 1.1.1. Specie bovina: requisiti del riproduttore maschio
- 1.1.2. Specie bufalina: requisiti del riproduttore maschio
  - 1.1.2.1. Domanda di autorizzazione all’impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico
  - 1.1.2.2. Rilascio della autorizzazione all’impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico
- 1.1.3. Obblighi relativi alla monta naturale bovina e bufalina privata

##### **1.2. Stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica**

- 1.2.1. Domanda di autorizzazione
- 1.2.2. Rilascio della autorizzazione
- 1.2.3. Requisiti della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica
- 1.2.4. Obblighi del gestore della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica
- 1.2.5. Requisiti del riproduttore maschio bovino e bufalino adibito alla monta naturale pubblica

##### **1.3. Materiale seminale bovino e bufalino nell’allevamento**

##### **1.4. Embrioni bovini e bufalini nell’allevamento**

#### **2. Specie equina: fecondazione pubblica e privata**

##### **2.1. Stazione di monta naturale equina privata ed eventuale impiego di materiale seminale fresco**

- 2.1.1. Obblighi del gestore della stazione
- 2.1.2. Materiale seminale in stazione
- 2.1.3. Embrioni in stazione

##### **2.2. Stazione di monta naturale equina pubblica ed eventuale impiego di materiale seminale fresco**

- 2.2.1. Domanda di autorizzazione
- 2.2.2. Rilascio della autorizzazione
- 2.2.3. Requisiti della stazione di monta naturale equina pubblica
- 2.2.4. Requisiti dei riproduttori maschio
- 2.2.5. Obblighi del gestore della stazione di monta naturale equina pubblica

##### **2.3 Embrioni nell’allevamento**

##### **2.4 Materiale seminale in allevamento**

##### **2.5. Riproduttori equini di interesse locale**

- 2.5.1. Domanda di autorizzazione
- 2.5.2. Rilascio dell’autorizzazione

##### **2.6. Stazione di inseminazione artificiale equina pubblica**

- 2.6.1. Domanda di autorizzazione
- 2.6.2. Rilascio della autorizzazione

- 2.6.3. Requisiti della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica
- 2.6.4. Obblighi del gestore della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica

### **3. Specie suina: fecondazione**

#### **3.1. Monta naturale privata**

- 3.1.1. Requisiti del riproduttore maschio
- 3.1.2. Obblighi relativi alla monta naturale privata

#### **3.2. Impiego della inseminazione artificiale per la specie suina in ambito aziendale**

- 3.2.1. Requisiti del riproduttore maschio
- 3.2.2. Impiego di materiale seminale di verri aziendali su scrofe aziendali

#### **3.3. Materiale seminale in allevamento**

#### **3.4. Embrioni nell'allevamento**

### **4. Specie ovina e caprina: fecondazione**

#### **4.1. Monta naturale privata**

- 4.1.1. Requisiti del riproduttore maschio
- 4.1.2. Obblighi relativi alla monta naturale privata

#### **4.2. Materiale seminale in allevamento**

#### **4.3. Embrioni in allevamento**

### **5. Centri di produzione di materiale seminale**

- 5.1. Domanda di autorizzazione
- 5.2. Rilascio dell'autorizzazione
- 5.3. Requisiti del centro di produzione di materiale seminale
- 5.4. Obblighi del centro di produzione di materiale seminale
- 5.5. Flusso delle informazioni
- 5.6. Controlli qualità
- 5.7. Distruzione di materiale seminale difforme

### **6. Recapiti**

- 6.1. Domanda di autorizzazione
- 6.2. Rilascio dell'autorizzazione
- 6.3. Requisiti del recapito
- 6.4. Obblighi del recapito
- 6.5. Flusso delle informazioni

### **7. Raccolta di materiale seminale da riproduttori di razze autoctone**

- 7.1. Domanda di autorizzazione
- 7.2. Rilascio dell'autorizzazione

### **8. Rratica dell'inseminazione artificiale**

- 8.1. Domanda di iscrizione all'elenco regionale
- 8.2. Iscrizione all'elenco regionale
- 8.3. Obblighi degli operatori di inseminazione artificiale (operatori pratici e veterinari)

### **9. Embrioni ed oociti**

#### **9.1. Gruppi di raccolta embrioni**

- 9.1.1. Domanda di autorizzazione
- 9.1.2. Rilascio dell'autorizzazione
- 9.1.3. Requisiti del gruppo di raccolta embrioni
- 9.1.4. Obblighi del gruppo di raccolta embrioni
- 9.1.5. Flusso delle informazioni
- 9.1.6. Controlli di qualità

9.1.7. Distruzione di materiale seminale difforme

## **9.2. Centri di produzione di embrioni ed oociti**

- 9.2.1. Domanda di autorizzazione
- 9.2.2. Rilascio dell'autorizzazione
- 9.2.3. Requisiti del centro di produzione embrioni
- 9.2.4. Obblighi del centro di produzione embrioni
- 9.2.5. Flusso delle informazioni
- 9.2.6. Controlli di qualità
- 9.2.7. Distruzione del materiale embrionale difforme

## **10. Pratica dell'impianto degli embrioni**

- 10.1. Domanda di iscrizione
- 10.2. Iscrizione nell'elenco regionale
- 10.3. Obblighi degli operatori di impianto embrionale

## **11. Modulistica**

- 11.1. Certificati di intervento fecondativo (CIF) e di impianto embrionale (CIE)
- 11.2. Registro aziendale delle fecondazioni
- 11.3. Registri di carico e scarico relativi a centri di produzione di materiale seminale, recapiti, centri di produzione di embrioni ed oociti, gruppi di raccolta embrioni
- 11.4. Certificazione e distribuzione modulistica – flusso delle informazioni

## **12. Flusso delle informazioni**

- 12.1. Dati relativi agli interventi fecondativi ed agli impianti embrionali
- 12.2. Dati relativi al materiale seminale ed agli embrioni

## **13. Commissioni**

- 13.1. Commissione di abilitazione alla fecondazione per i tori bufalini non iscritti al Libro Genealogico
- 13.2. Commissione di abilitazione alla fecondazione per i riproduttori equini di interesse locale
- 13.3. Commissione di vigilanza – elenco operatori di I. A. e di I.E.

## **14. Importazione ed esportazione di bestiame e materiale da riproduzione**

## **15. Vigilanza e controlli**

## **16. Sanzioni**

## **17. Controlli sanitari**

## **18. Controllo di qualità**

## **19. Sospensioni e revoche**

## **20. Rapporti tra enti**

## **21. Riconoscimento e codifica**

## **22. Cessazione**

## **23. Disposizioni transitorie**

## **1. Specie bovina e bufalina: fecondazione privata e pubblica**

La L. 30/91, modificata ed integrata dalla L. 280/99, ed il nuovo regolamento di esecuzione della disciplina della riproduzione animale approvato con D.M. 403/00, prevedono che la Regione:

- rilasci l'autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti a Libro Genealogico o Registro Anagrafico, tenuto conto della deroga di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 30/91, come modificato dall'art. 3, comma 1 della L. 280/99;
- rilasci l'autorizzazione per la gestione di stazioni di monta naturale bovina e bufalina pubblica.

### **1.1 Monta naturale bovina e bufalina privata**

Per effettuare la monta naturale privata con riproduttori delle specie bovina e bufalina non occorre autorizzazione.

#### **1.1.1. Specie bovina: requisiti del riproduttore maschio**

Il riproduttore maschio impiegato deve risultare iscritto al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico della razza di appartenenza ed essere identificato secondo le modalità previste dal DPR 317/96 e dal Reg. CE 1760/00 nonché dalle successive disposizioni relative alla identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.

#### **1.1.2. Specie bufalina: requisiti del riproduttore maschio**

Il riproduttore maschio impiegato deve essere identificato secondo le modalità previste dal DPR 317/96 e dal Reg. CE 1760/00 nonché dalle successive disposizioni relative alla identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.

E' consentito l'impiego di un riproduttore maschio non iscritto a Libro Genealogico esclusivamente sulle fattrici dell'azienda di appartenenza previa autorizzazione rilasciata dalla Regione.

##### **1.1.2.1. Domanda di autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico**

Chiunque intenda impiegare in monta naturale tori bufalini non iscritti a Libro Genealogico deve munirsi di apposita autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, utilizzando l'apposito Modello 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 25,00, utilizzando il c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata – Potenza – Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91. La ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

La richiesta viene valutata dalla apposita Commissione di cui al punto 13.

##### **1.1.2.2. Rilascio della autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico**

L'autorizzazione all'utilizzo di tori bufalini non iscritti a Libro Genealogico, viene rilasciata con Determinazione Dirigenziale del Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, previo parere della Commissione di cui sopra.

#### **1.1.3. Obblighi relativi alla monta naturale bovina e bufalina privata**

Gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata, per le specie bovina e bufalina, devono essere annotati su un registro aziendale, secondo quanto previsto all'art. 33 comma 3 del D.M. 403/00.

Ove venga praticata la monta brada, sul registro aziendale vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata ed uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo.

Inoltre, per le fattrici vendute gravide, l'allevatore compila un certificato di intervento fecondativo (modulo CIF) conforme all'allegato 1 del D.M. 12 febbraio 2001, di cui una copia viene rilasciata all'allevatore acquirente che deve conservarla fino allo svezzamento o alla vendita del redo.

L'allevatore dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di vendita, una copia del modulo CIF all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio e conservare la propria copia per i due anni successivi a quello di riferimento.

I moduli CIF sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

L'allevatore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, rendendo disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

## **1.2. Stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica**

### **1.2.1. Domanda di autorizzazione**

Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica deve munirsi di apposita autorizzazione.

La richiesta deve essere inoltrata all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata utilizzando l'apposito Modello 2, parte integrante e sostanziale del presente atto.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 80,00 utilizzando il c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata - Potenza – Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

### **1.2.2. Rilascio della autorizzazione**

Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale attribuzione del codice univoco nazionale avvengono con Determinazione Dirigenziale del Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, è rinnovabile e non cedibile.

Il rinnovo dell'autorizzazione avviene su richiesta presentata dall'interessato entro 90 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, utilizzando l'apposito Modello 2, citato al precedente punto 1.2.1..

La Regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi di cui all'art. 6 del D.M. 403/00 oppure vengano meno una o più condizioni previste per il rilascio della medesima.

### **1.2.3. Requisiti della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica**

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono indicati all'art. 3 comma 1 del D.M. 403/00.

### **1.2.4. Obblighi del gestore della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica**

Gli obblighi cui è tenuto il gestore sono quelli previsti all'art. 6 comma 1 del D.M. 403/00.

In particolare l'elenco dei riproduttori iscritti ai Libri Genealogici o Registri Anagrafici impiegati nella stazione e le relative tariffe di monta devono essere inoltrati annualmente, entro il 15 gennaio dell'anno di riferimento, all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità

del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata. Nel caso di immissione nella stazione di un nuovo riproduttore maschio, deve esserne data comunicazione entro 30 giorni.

Il gestore della stazione è tenuto a registrare gli interventi fecondativi utilizzando i moduli di certificato di intervento fecondativo (CIF); tali moduli, conformi all'allegato 1 del D.M. 12 febbraio 2001, sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il gestore responsabile della certificazione dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla data di fecondazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uso predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Si fa presente che ad ogni certificato prodotto dovranno corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un unico calore e con lo stesso riproduttore maschio.

Il gestore della stazione di monta deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, e rendere disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

#### **1.2.5. Requisiti del riproduttore maschio bovino e bufalino adibito alla monta naturale pubblica**

Il riproduttore maschio impiegato deve:

- risultare iscritto al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico della razza di appartenenza;
- essere identificato secondo le modalità previste dal DPR 317/96 e dal Reg. CE 1760/00 nonché dalle successive disposizioni relative alla identificazione e registrazione degli animali della specie bovina e bufalina;
- disporre, ove previsto nel relativo Libro Genealogico o Registro Anagrafico, di un certificato di accertamento dell'ascendenza, basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o registro;
- essere in possesso delle certificazioni sanitarie rilasciate dall'AUSL, che attestino il possesso dei requisiti stabiliti dal Ministero della Salute.

#### **1.3. Materiale seminale bovino e bufalino nell'allevamento**

L'allevatore può detenere nel proprio allevamento materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento. Detto materiale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e corredato dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene.

L'allevatore può rifornirsi di materiale congelato esclusivamente presso un recapito e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito che presso un centro di produzione di materiale seminale.

L'inseminazione artificiale deve essere effettuata da un operatore (veterinario o operatore pratico) iscritto all'apposito elenco regionale di cui al successivo punto 8.

L'allevatore che intende distruggere materiale seminale deve darne comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata ed al recapito/centro che lo ha fornito.

#### **1.4. Embrioni bovini e bufalini nell'allevamento**

L'allevatore può conservare, per l'utilizzazione nella propria azienda, embrioni prelevati nella stessa azienda da gruppi di raccolta embrioni di cui al successivo punto 9.1 o acquistati presso un recapito.

Gli embrioni devono essere conservati in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e corredati dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a

specie, razza e numero di identificazione dei riproduttori, maschio e femmina, cui il materiale appartiene.

L'impianto embrionale deve essere effettuato da un veterinario iscritto all'apposito elenco regionale di cui al successivo punto 10.

L'allevatore può cedere ad altro allevatore embrioni prelevati da propri animali e conservati nella propria azienda purché corredati dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione dei riproduttori, maschio e femmina, cui il materiale appartiene.

A richiesta l'allevatore deve fornire, per gli embrioni ceduti, il certificato attestante le caratteristiche qualitative degli stessi, rilasciato dal gruppo di raccolta embrioni.

Il veterinario responsabile che effettua l'impianto embrionale è tenuto a registrare tale impianto utilizzando i moduli di certificato di impianto embrionale (CIE); tali moduli, conformi all'allegato 2 del D.M. 12 febbraio 2001, sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il veterinario responsabile della certificazione dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla data di fecondazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

L'allevatore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, e rendere disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

## **2. Specie equina: fecondazione pubblica e privata**

La L. 30/91, modificata ed integrata dalla L. 280/99, ed il nuovo regolamento di esecuzione della disciplina della riproduzione animale approvato con D.M. 403/00, prevedono che la Regione:

- rilasci l'autorizzazione per la gestione di stazioni di monta naturale equina privata e per l'eventuale impiego di materiale seminale fresco;
- rilasci l'autorizzazione per la gestione di stazioni di monta naturale equina pubblica e per l'eventuale impiego di materiale seminale fresco;
- rilasci l'autorizzazione per la gestione di stazioni di inseminazione artificiale equina pubblica con seme refrigerato e/o congelato proveniente da centri di produzione di materiale seminale e/o recapiti;
- rilasci un attestato di approvazione alla fecondazione per gli stalloni di interesse locale, tenuto conto della deroga di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) della L. 30/91, come modificato dall'art. 3, comma 1 della L. 280/99;
- predisponga, prima dell'inizio della stagione di fecondazione equina, l'elenco dei cavalli e degli asini stalloni impiegati per la fecondazione in stazioni di monta naturale pubblica, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della stazione di monta in cui è previsto l'impiego, della data di nascita, della matricola, della razza e produzione tipica, della descrizione del mantello, delle modalità di identificazione stabilite al successivo punto 2.2.4 e della tariffa di accoppiamento.

### **2.1. Stazione di monta naturale equina privata ed eventuale impiego di materiale seminale fresco**

La monta naturale privata è regolata dalle stesse norme che disciplinano la monta naturale pubblica di cui all'art. 2 del D.M. 403/2000, secondo quanto previsto ai successivi punti:

2.2.1 Domanda di autorizzazione

2.2.2 Rilascio della autorizzazione

2.2.3 Requisiti della stazione di monta naturale equina privata

2.2.4 Requisiti del riproduttore maschio

### **2.1.1. Obblighi del gestore della stazione**

Il gestore della stazione è tenuto al rispetto degli obblighi previsti all'art. 6 del D.M. 403/00. In particolare deve inoltrare annualmente, entro il 15 gennaio dell'anno di riferimento, all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, l'elenco dei riproduttori impiegati nella stazione.

Nel caso in cui la stazione sia autorizzata ad effettuare l'inseminazione strumentale, il gestore dovrà indicare gli stalloni che intende adibire al prelievo di materiale seminale.

Inoltre il gestore, quale responsabile della certificazione e registrazione dei dati degli interventi fecondativi (art. 33, comma 2, lettera c)), è tenuto a registrare tutti gli interventi fecondativi utilizzando il certificato di intervento fecondativo (CIF) conforme a quanto disposto dal D.M. 12 febbraio 2001.

Il CIF è integrato dalla dichiarazione di nascita per i cavalli di interesse locale e per le razze per le quali esiste un accordo con gli enti che tengono i rispettivi Libri o Registri Anagrafici.

Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata ed uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo.

Il gestore dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di compilazione, una copia del modulo all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio e conservare la propria copia per i due anni successivi a quello di riferimento.

I moduli CIF sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il gestore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, rendendo disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

### **2.1.2. Materiale seminale nella stazione**

Il gestore può detenere nella stazione materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle proprie fattrici; può rifornirsi di materiale congelato esclusivamente presso un recapito e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito che presso un centro di produzione di materiale seminale. Detto materiale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e corredato dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene.

L'inseminazione artificiale deve essere effettuata da un operatore (veterinario o operatore pratico) iscritto all'apposito elenco regionale di cui al successivo punto 8.

Il gestore che intende distruggere materiale seminale deve darne comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata ed al recapito/centro che lo ha fornito.

### **2.1.3. Embrioni nella stazione**

Il gestore può conservare, per l'utilizzazione nella stazione, embrioni prelevati nella stessa da gruppi di raccolta embrioni di cui al successivo punto 9.1 o acquistati presso un recapito. Gli embrioni devono essere conservati in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e corredati dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione dei riproduttori, maschio e femmina, cui il materiale seminale appartiene.

L'impianto embrionale deve essere effettuato da un veterinario iscritto all'apposito elenco regionale di cui al successivo punto 10.



Il gestore può cedere ad altro allevatore embrioni prelevati da propri animali e conservati nella stazione purché corredati dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione dei riproduttori, maschio e femmina, cui il materiale seminale appartiene.

A richiesta il gestore deve fornire, per gli embrioni ceduti, il certificato attestante le caratteristiche qualitative degli stessi, rilasciato dal gruppo di raccolta embrioni.

Il gestore che intende distruggere embrioni deve darne comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata ed al gruppo di raccolta embrioni che lo ha fornito.

Il veterinario responsabile che effettua l'impianto embrionale è tenuto a registrare tale impianto utilizzando i moduli di certificato di impianto embrionale (CIE); tali moduli, conformi all'allegato 2 del D.M. 12 febbraio 2001, sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il veterinario responsabile della certificazione dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla data di compilazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

## **2.2. Stazione di monta naturale equina pubblica ed eventuale impiego di materiale seminale fresco**

La monta naturale pubblica è regolata dalle norme di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 403/2000.

### **2.2.1. Domanda di autorizzazione**

Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica deve munirsi di apposita autorizzazione, a validità quinquennale, rinnovabile e non cedibile.

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, utilizzando l'apposito Modello 4, parte integrante e sostanziale del presente atto. Nel caso si intenda prelevare materiale seminale dagli stalloni, con successiva utilizzazione dello stesso sulle fattrici presenti nella stazione, è necessario integrare la richiesta di autorizzazione con l'indicazione di: nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale e indirizzo del veterinario che garantisce la regolarità del prelevamento e dell'utilizzazione del materiale seminale stesso.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 80,00 utilizzando il c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata - Potenza – Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

### **2.2.2. Rilascio della autorizzazione**

Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale attribuzione del codice univoco nazionale avvengono con Determinazione Dirigenziale del Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, è rinnovabile e non cedibile.

Il rinnovo dell'autorizzazione avviene su richiesta presentata dall'interessato entro 90 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, utilizzando l'apposito Modello 4 citato al precedente punto 2.2.1..

La Regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi di cui all'art. 6 del D.M. 403/00 oppure vengano meno una o più condizioni previste per il rilascio della medesima.

Per quanto concerne l'inseminazione strumentale delle fattrici con seme fresco appartenente a stalloni approvati unicamente per la monta naturale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- gli stalloni devono essere impiegati esclusivamente per l'inseminazione strumentale;
- il prelievo di seme, da utilizzarsi per la pratica dell'inseminazione strumentale deve essere effettuato sotto controllo di un medico veterinario, responsabile di tale attività nella stazione di monta;
- la stazione di monta deve essere dotata di un locale dove possano essere svolte tutte le operazioni connesse all'inseminazione strumentale, in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico sanitarie;
- devono essere rispettate le prescrizioni emanate dalle competenti aziende sanitarie locali in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- devono essere rispettate le vigenti disposizioni sul benessere degli animali;
- la stazione deve disporre di personale idoneo a dette mansioni;
- l'elenco degli stalloni impiegati dovrà riportare chiaramente l'indicazione degli stalloni approvati che non verranno impiegati in monta naturale ma adibiti al prelievo per l'inseminazione strumentale;
- il numero massimo di fattrici fecondabili è fissato in 50 per ciascun riproduttore maschio, salvo diversa indicazione stabilita dai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici.

### **2.2.3. Requisiti della stazione di monta naturale equina pubblica**

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono indicati all'art. 3 comma 1 del D.M. 403/00.

### **2.2.4. Requisiti del riproduttore maschio**

Il riproduttore maschio impiegato deve:

- risultare iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del Libro Genealogico o del Registro Anagrafico della razza di appartenenza oppure
- essere iscritto al registro regionale dei riproduttori equini e asinini di interesse locale di cui al successivo punto 2.5, tenuto, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera b) del D.M. 403/00, dall'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata;
- essere identificato secondo le modalità previste dalla normativa che disciplina l'anagrafe equina;
- essere iscritto, nel caso di cavalli di razza Purosangue inglese e Trottatore italiano, oltre che al Libro Genealogico, nel Repertorio Stalloni tenuto dal MIPAF, ai sensi del comma 3, art. 3 e del comma 1, lettera b), art. 5 della L. 30/91;
- disporre, ove previsto nel relativo Libro Genealogico o Registro Anagrafico, di un certificato di accertamento dell'ascendenza, basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o registro;
- essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalla AUSL, che attestino il possesso dei requisiti stabiliti con apposito Decreto così come previsto dall'art. 42 del D.M. 403/00.

### **2.2.5. Obblighi del gestore della stazione di monta naturale equina pubblica**

Il gestore della stazione di monta naturale equina pubblica è tenuto al rispetto degli obblighi previsti all'art. 6 del D.M. 403/00.

In particolare il gestore deve inoltrare annualmente, entro il 15 gennaio dell'anno di riferimento, all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, l'elenco dei riproduttori iscritti a Libri Genealogici o Registri Anagrafici impiegati nella stazione medesima di cui all'art.6 comma 1 lettera l) e le relative tariffe di monta.

Nel caso in cui la stazione sia autorizzata ad effettuare l'inseminazione strumentale, il gestore dovrà indicare nell'elenco degli stalloni quelli che intende adibire al prelievo di materiale seminale.

Nel caso di immissione nella stazione di un nuovo riproduttore maschio deve esserne data comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, entro 30 giorni.

Inoltre il gestore della stazione, quale responsabile della certificazione e registrazione dei dati degli interventi fecondativi (art. 33, comma 2, lettera c)), è tenuto a registrare tutti gli interventi fecondativi utilizzando il certificato di intervento fecondativo (CIF) conforme a quanto disposto dal D.M. 12 febbraio 2001.

Il gestore della stazione di monta dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di compilazione, una copia del modulo all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio e conservare la propria copia per i tre anni successivi a quello di riferimento.

I moduli CIF sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il gestore della stazione deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, rendendo disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

### **2.3. Materiale seminale in allevamento**

Nel caso di un allevamento di equini che non si configuri come stazione di monta naturale pubblica/privata, l'allevatore può rifornirsi di materiale congelato esclusivamente presso un recapito e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito che presso un centro di produzione di materiale seminale.

L'allevatore può detenere nel proprio allevamento materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento. Detto materiale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e corredato dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene.

L'inseminazione artificiale deve essere effettuata da un operatore (veterinario o operatore pratico) iscritto all'apposito elenco regionale di cui al successivo punto 8.

L'operatore che effettua l'intervento di inseminazione artificiale è tenuto a registrare tale intervento utilizzando i moduli di certificato di intervento fecondativo (CIF); inoltre dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di intervento, una copia del modulo all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio e conservare la propria copia per i tre anni successivi a quello di riferimento.

I moduli CIF sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

L'allevatore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, rendendo disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

L'allevatore che intende distruggere materiale seminale deve darne comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata ed al recapito/centro che lo ha fornito.

### **2.4. Embrioni in allevamento**

Nel caso di un allevamento di equini che non si configuri come stazione di monta naturale pubblica/privata, l'allevatore può conservare, per l'utilizzazione nella propria azienda, embrioni prelevati nella stessa azienda da gruppi di raccolta embrioni di cui al successivo punto 9.1 o acquistati presso un recapito.

Gli embrioni devono essere conservati in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e corredati dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione dei riproduttori, maschio e femmina, cui il materiale seminale appartiene.

L'impianto embrionale deve essere effettuato da un veterinario iscritto all'apposito elenco regionale di cui al successivo punto 10.

L'allevatore può cedere ad altro allevatore embrioni prelevati da propri animali e conservati nella propria azienda purchè corredati dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati

relativi a specie, razza e numero di identificazione dei riproduttori, maschio e femmina, cui il materiale seminale appartiene.

A richiesta l'allevatore deve fornire, per gli embrioni ceduti, il certificato attestante le caratteristiche qualitative degli stessi, rilasciato dal gruppo di raccolta embrioni.

L'allevatore che intende distruggere embrioni deve darne comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata ed al gruppo di raccolta embrioni che lo ha rifornito.

Il veterinario responsabile che effettua l'impianto embrionale è tenuto a registrare tale impianto utilizzando i moduli di certificato di impianto embrionale (CIE); tali moduli, conformi all'allegato 2 del D.M. 12 febbraio 2001, sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il veterinario responsabile della certificazione dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di intervento, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

## **2.5. Riproduttori equini di interesse locale**

La Regione autorizza, per la fecondazione in monta naturale pubblica/privata, l'utilizzo di cavalli ed asini stalloni che rispondano, per razza e produzione tipica, alle esigenze e all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti, in Italia, Libri Genealogici o Registri Anagrafici, con esclusione dei cavalli da corsa e per sport equestri.

La valutazione dei soggetti, ai fini del loro impiego per la riproduzione, è svolta dalla commissione di cui al successivo punto 13.

L'elenco degli stalloni autorizzati costituisce il **registro regionale dei riproduttori equini di interesse locale** tenuto, ai sensi del comma 3 dell'art.5 del D.M. 403/00, dall'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata e pubblicato annualmente entro il 15 marzo.

Lo stallone riconosciuto idoneo alla fecondazione deve essere identificato secondo le modalità previste dalla normativa che disciplina l'anagrafe equina;

Poiché nel nostro Paese sono stati attivati i libri genealogici di razze sia cosmopolite che autoctone ed i registri anagrafici delle popolazioni equine locali a limitata diffusione, la deroga in oggetto riguarda le razze il cui libro genealogico, seppur non approvato in Italia, è operante in Paesi esteri (ad esempio Quarter horse, Camargue, Franches montagnes, Appaloosa, etc.) e la cui utilizzazione è ormai diffusa od almeno consolidata nell'area regionale come precisato al punto 4 della circolare del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali n. 22 del 21 dicembre 1994.

### **2.5.1. Domanda di autorizzazione**

L'allevatore o il gestore di una stazione di monta, che intende utilizzare stalloni equini ed asinini di interesse locale, deve presentare, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di utilizzazione, contestualmente alla certificazione genealogica e sanitaria, una domanda di abilitazione alla riproduzione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, utilizzando l'apposito Modello 5, parte integrante e sostanziale del presente atto.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento utilizzando il c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata - Potenza - Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91, per un importo pari a € 200,00/soggetto in caso di stalloni da sella e € 120,00/soggetto in caso di stalloni da tiro; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

### **2.5.2. Rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione avviene, sulla base della proposta favorevole della commissione di cui al successivo punto 13, tramite il rilascio di un attestato di approvazione alla fecondazione per ciascuno stallone, con Determinazione Dirigenziale del Dirigente l'Ufficio Produzioni

Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Nell'attestato di approvazione devono essere riportati tutti i dati indicati all'art. 5, comma 2 del regolamento.

## **2.6. Stazioni di inseminazione artificiale equina pubblica (con seme refrigerato o congelato)**

### **2.6.1. Domanda di autorizzazione**

Chiunque intenda gestire una stazione di inseminazione artificiale equina, utilizzando seme refrigerato o congelato, deve munirsi di apposita autorizzazione facendone richiesta all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata utilizzando l'apposito Modello 6, parte integrante e sostanziale del presente atto.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 80,00 utilizzando il c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata - Potenza – Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

### **2.6.2. Rilascio dell'autorizzazione**

Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale attribuzione del codice univoco nazionale avvengono con Determinazione Dirigenziale del Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, è rinnovabile e non cedibile.

Il **rinnovo dell'autorizzazione** avviene su richiesta presentata dall'interessato, utilizzando l'apposito Modello 6, citato al precedente punto 2.6.1..

L'autorizzazione può essere revocata qualora vengano meno uno o più requisiti o non siano rispettati gli obblighi previsti all'art. 9 del D.M. 403/00, oppure vengano meno una o più condizioni descritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

La Regione può rilasciare, al medesimo richiedente, sia l'autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale sia l'autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale con materiale seminale refrigerato o congelato, purchè i locali adibiti alla inseminazione delle fattrici siano nettamente separati da quelli in cui si effettua la monta naturale, così come previsto all'art. 7, comma 5 del D.M. 403/00.

### **2.6.3. Requisiti della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica**

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono indicati all'art.8, comma 1 del D.M. 403/00.

### **2.6.4. Obblighi del gestore della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica**

Gli obblighi a cui è tenuto il gestore sono quelli previsti all'art. 9, comma 1 del D.M. 403/00.

Il gestore della stazione è tenuto a registrare gli interventi fecondativi utilizzando i moduli di certificato di intervento fecondativo (CIF) di cui all'allegato 2 del D.M. 12 febbraio 2001.

Tali moduli sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

In caso di impianto embrionale, il responsabile della certificazione e registrazione dei dati sull'apposito modulo (C.I.E.) è il veterinario che ha eseguito l'intervento.

Il responsabile della certificazione dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla data di fecondazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Si fa presente che ad ogni certificato prodotto dovranno corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un unico calore e con lo stesso riproduttore maschio.

Il gestore della stazione di monta deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, e rendere disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

### **3. Specie suina: fecondazione**

#### **3.1. Monta naturale privata**

Le aziende che effettuano la monta naturale privata della specie suina non sono tenute alla preventiva autorizzazione regionale.

##### **3.1.1. Requisiti del riproduttore maschio**

Il riproduttore maschio impiegato deve risultare iscritto nella sezione riproduttori maschi del Libro Genealogico o del Registro Anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del D.M. 403/00 ed essere identificato secondo le modalità previste dal DPR 317/96 e successive disposizioni relative alla identificazione e registrazione degli animali della specie suina.

##### **3.1.2. Obblighi relativi alla monta naturale privata**

Gli atti fecondativi, effettuati in monta naturale privata per la specie suina, devono essere annotati dall'allevatore su un registro aziendale, secondo quanto previsto all'art. 33 comma 3 del D.M. 403/00.

Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata ed uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo.

Inoltre, per le fattrici vendute gravide, l'allevatore compila un certificato di intervento fecondativo (modulo CIF) conforme all'allegato 1 del D.M. 12 febbraio 2001, di cui una copia viene rilasciata all'allevatore acquirente che la deve conservare fino allo svezzamento o alla vendita del soggetto nato.

L'allevatore dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di vendita, una copia del modulo all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio e conservare la propria copia per i due anni successivi a quello di riferimento.

I moduli CIF sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

L'allevatore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, rendendo disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

#### **3.2. Impiego dell'inseminazione artificiale per la specie suina in ambito aziendale**

##### **3.2.1. Requisiti del riproduttore maschio**

Il riproduttore maschio impiegato deve risultare iscritto nella sezione riproduttori maschi del Libro Genealogico o del Registro Anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del D.M. 403/00, ed essere identificato secondo le modalità previste dal DPR 317/96 e successive disposizioni relative alla identificazione e registrazione degli animali della specie suina.

##### **3.2.2. Impiego di materiale seminale di verri aziendali su scrofe aziendali**

Negli allevamenti suinicoli è consentito il prelievo e la preparazione del materiale seminale fresco e refrigerato, proveniente dai riproduttori maschi presenti in azienda, per l'esclusiva inseminazione delle scrofe dell'azienda medesima nel rispetto dell'art. 17 del D.M. 403/00.

Lo svolgimento di tali attività deve avvenire previa comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana

della Regione Basilicata, utilizzando l'apposito Modello 7, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Gli allevamenti in cui sono presenti più di 500 riproduttori/scrofe hanno l'obbligo di indicare, nella comunicazione, le generalità del veterinario responsabile del corretto svolgimento dell'attività d'inseminazione artificiale relativamente agli aspetti igienico sanitari.

L'inseminazione artificiale deve essere effettuata da un operatore (veterinario o operatore pratico) iscritto all'apposito elenco regionale di cui al successivo punto 8.

Gli interventi di inseminazione artificiale con seme fresco o refrigerato sono equiparati ad atti fecondativi in monta naturale, pertanto sono esenti dalla compilazione del certificato di intervento fecondativo (CIF), ai sensi dell'art. 21, comma 3, lettera d) del D.M. 403/00 e devono essere annotati dall'allevatore su un registro aziendale, secondo quanto previsto all'art. 33 comma 3 del D.M. 403/00.

### **3.3. Materiale seminale in allevamento**

L'allevatore può detenere nel proprio allevamento materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento.

L'allevatore può inoltre rifornirsi di materiale congelato esclusivamente presso un recapito e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito che presso un centro di produzione di materiale seminale.

Detto materiale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e corredato dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene (nel caso di dosi eterospermiche saranno indicati i dati relativi ai due verri della stessa razza o tipo genetico, in possesso dei requisiti previsti per l'impiego in inseminazione artificiale pubblica).

L'inseminazione artificiale deve essere effettuata da un operatore (veterinario o operatore pratico) iscritto all'apposito elenco regionale.

L'allevatore che intende distruggere materiale seminale deve darne comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata ed al recapito/centro che lo ha fornito.

Nel caso in cui in allevamento si utilizzi materiale seminale fresco o refrigerato proveniente da un centro di produzione di materiale seminale/recapito, l'allevatore è tenuto a registrare gli atti fecondativi su di un registro aziendale (art. 21, comma 3, lett. d) che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di fecondazione ed il codice identificativo del riproduttore fecondatore conformemente a quanto previsto all'art. 33 comma 3 del D.M. 403/00.

Nel caso in cui in allevamento si utilizzi materiale seminale congelato, l'operatore è tenuto a registrare gli interventi fecondativi utilizzando i moduli di certificato di intervento fecondativo (CIF); tali moduli sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il responsabile della certificazione dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di fecondazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Si fa presente che ad ogni certificato prodotto dovranno corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un unico calore e con lo stesso riproduttore maschio.

L'allevatore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, e rendere disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

### **3.4. Embrioni nell'allevamento**

In merito all'impiego di embrioni in allevamento si rimanda a quanto disposto per le specie bovina e bufalina al precedente punto 1.4..

## **4. Specie ovina e caprina: fecondazione**

### **4.1. Monta naturale privata**

Le aziende che effettuano la monta naturale privata delle specie ovina e caprina non sono tenute alla preventiva autorizzazione regionale e, nel caso non siano iscritte a Libro Genealogico o Registro Anagrafico, possono impiegare riproduttori maschi non iscritti a tali Libri Genealogici o Registri Anagrafici in applicazione di quanto previsto dalla L. 30/91 art. 5, comma 1, lettera a).

#### **4.1.1. Requisiti del riproduttore maschio**

Il riproduttore maschio impiegato in allevamenti appartenenti a Libro Genealogico o a Registro Anagrafico deve risultare iscritto nella sezione riproduttori maschi del Libro Genealogico o del Registro Anagrafico della razza di appartenenza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del D.M. 403/00 e dell'art. 5, comma 1, lettera a) della L. 30/91; deve inoltre essere identificato secondo le modalità previste dal DPR 317/96 e successive disposizioni relative alla identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

#### **4.1.2. Obblighi relativi alla monta naturale privata**

Gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata per le specie ovina e caprina devono essere annotati dall'allevatore su un registro aziendale, secondo quanto previsto all'art. 33 comma 3 del D.M. 403/00.

Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata ed uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo.

Inoltre, per le fattrici vendute gravide, l'allevatore compila un certificato di intervento fecondativo (modulo CIF) conforme all'allegato 1 del D.M. 12 febbraio 2001, di cui una copia viene rilasciata all'allevatore acquirente che deve conservarla fino allo svezzamento o alla vendita del redo.

L'allevatore dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di vendita, una copia del modulo all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio e conservare la propria copia per i due anni successivi a quello di riferimento.

I moduli CIF sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

L'allevatore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, rendendo disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

### **4.2. Materiale seminale in allevamento**

L'allevatore può detenere, nel proprio allevamento, materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento.

L'allevatore può rifornirsi di materiale congelato esclusivamente presso un recapito e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito che presso un centro di produzione di materiale seminale.

Detto materiale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e corredato dal documento accompagnatorio (o fattura) con i dati relativi a specie, razza e numero di identificazione del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene.

L'inseminazione artificiale deve essere effettuata da un operatore (veterinario o operatore pratico) iscritto all'apposito elenco regionale.

L'allevatore che intende distruggere materiale seminale deve darne comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia



Montana della Regione Basilicata, che attesta l'avvenuta distruzione, ed al recapito/centro che lo ha rifornito.

L'operatore è tenuto a registrare gli interventi fecondativi utilizzando i moduli di certificato di intervento fecondativo (CIF); tali moduli, conformi all'allegato 1 del D.M. 12 febbraio 2001, sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il responsabile della certificazione dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla data di fecondazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Si fa presente che ad ogni certificato prodotto dovranno corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un unico calore e con lo stesso riproduttore maschio.

L'allevatore deve consentire il libero accesso al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli e rendere disponibili i documenti e le informazioni necessarie all'autorità competente.

#### **4.3. Embrioni nell'allevamento**

Per quanto riguarda l'impiego di embrioni in allevamento si rimanda a quanto disposto per la specie bovina e bufalina al precedente punto 1.4.

## **5. Centro di produzione di materiale seminale**

I centri di produzione del materiale seminale provvedono alla raccolta, preparazione, controllo, confezionamento, conservazione e distribuzione ai recapiti del materiale seminale.

Per il solo materiale seminale fresco e refrigerato, considerate le caratteristiche di conservazione, è ammessa la distribuzione diretta alle aziende agricole ed agli operatori di inseminazione artificiale (operatori pratici e medici veterinari) iscritti nell'apposito elenco regionale.

I centri genetici sono equiparati, limitatamente all'esercizio di valutazione genetica, ai centri di produzione dello sperma.

Nei centri di produzione di materiale seminale equino è possibile prevedere, previa espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 5 e dell'art. 3, comma 2 del D.M. 403/00, anche all'inseminazione delle fattrici con materiale seminale fresco ivi prodotto.

L'introduzione di nuovi riproduttori maschi nel centro di produzione dello sperma deve essere segnalata al Servizio Veterinario dell'AUSL competente, ai fini della verifica della certificazione sanitaria, ed all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

#### **5.1. Domanda di autorizzazione**

Chiunque intenda gestire un centro di produzione dello sperma deve munirsi di apposita autorizzazione, facendone richiesta all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, utilizzando l'apposito Modello 8, parte integrante e sostanziale del presente atto.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 197,00 utilizzando il c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata - Potenza – Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

#### **5.2. Rilascio dell'autorizzazione**

Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale attribuzione del numero di codice univoco nazionale avvengono con Determinazione Dirigenziale del Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, è rinnovabile e non cedibile.

Il **rinnovo dell'autorizzazione** avviene su richiesta presentata dall'interessato entro 120 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, utilizzando l'apposito Modello 8, citato al precedente punto 5.1.

L'autorizzazione può essere revocata qualora vengano meno uno o più requisiti o non siano rispettati gli obblighi previsti all'art. 13 del D.M. 403 del 19 luglio 2000, oppure vengano meno una o più condizioni descritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

### **5.3. Requisiti del centro di produzione di materiale seminale e dei riproduttori maschi**

I requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione sono quelli previsti all'art. 12 del D.M. 403/00.

Relativamente ai requisiti dei riproduttori maschi e del materiale seminale i centri dovranno conformarsi a quanto prescritto agli artt.18,19, 20 e 40 del citato decreto ministeriale.

### **5.4. Obblighi del centro di produzione di materiale seminale**

I centri di produzione, così come definiti all'art.10, comma 1, lettera a) del D.M. 403/00, sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dagli artt.13 e 36 comma 2.

Valgono altresì le disposizioni contenute nel D.P.R. 317/96, in particolare l'art.3 che prevede la tenuta del registro aziendale.

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 il centro di produzione di materiale seminale può distribuire dosi eterospermiche di materiale seminale suino fresco o refrigerato ottenute miscelando il materiale seminale di due verri della stessa razza o tipo genetico, purché in possesso dei requisiti previsti per l'impiego in inseminazione artificiale pubblica di cui all'art. 18, comma 1 del D.M. 403/00. Dette dosi vengono distribuite in contenitori che recano, al posto della matricola del verro, un codice alfanumerico che, in base alle registrazioni del centro, permette di risalire all'identità dei due verri produttori.

I registri di carico e scarico, di cui all'art. 13, comma 1, lettera l) del D.M. 403/00, devono contenere le indicazioni minime riportate all'allegato n. 3 del Decreto Ministeriale 12 febbraio 2001, così come previsto all'art. 34 del D.M. 403/00.

### **5.5. Flusso delle informazioni**

Ogni centro di produzione di materiale seminale deve trasmettere i dati relativi al materiale seminale ed agli embrioni desunti dai registri di carico e scarico, nei termini previsti dall'art. 35, comma 4 del D.M. 403/00, all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, che provvede ad aggregarli ed inviarli al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 35.

### **5.6. Controlli qualità**

Ogni centro di produzione di materiale seminale deve provvedere ai controlli di qualità previsti dall'art. 37, comma 1 del D.M. 403/00; lo stesso deve, inoltre, trasmettere settimanalmente all'Istituto Sperimentale Italiano "Lazzaro Spallanzani" l'elenco complessivo del numero di dosi di materiale seminale congelato prodotto o importato attraverso di essi, suddiviso per riproduttore e partita (art. 37 comma 4 dello stesso decreto) e successivamente mettere a disposizione dello stesso Istituto le dosi necessarie per le verifiche da effettuarsi ai sensi del D.M. 27.12.94 "Modalità di attuazione del controllo ufficiale, al fine della verifica dei requisiti qualità, sulle partite di materiale seminale congelato a qualsiasi titolo distribuito, in applicazione dell'art. 32 del D.M. 172/94".

Secondo quanto previsto all'art. 40 comma 5 del D.M. 403/00, i centri nazionali di produzione di materiale seminale, ciascuno per le razze o specie per le quali opera, devono conservare,

anche per conto terzi, il materiale seminale congelato di origine o provenienza dall'Unione Europea o da Paesi terzi dal momento dell'arrivo in Italia per il tempo strettamente necessario all'effettuazione dei controlli qualità di cui all'art. 37 dello stesso decreto. Di tali accertamenti i centri stessi sono responsabili.

Il centro di produzione di materiale seminale è tenuto al rispetto di quanto previsto all'art. 39, comma 1 del D.M. 403/00 relativamente al divieto di distribuzione e commercializzazione di partite di materiale seminale difforme.

### **5.7. Distruzione di materiale seminale difforme**

Qualora nel centro fosse presente materiale seminale difforme ai sensi dell'art. 39, comma 1 del D.M. 403/00, il centro medesimo deve provvedere, presso le proprie strutture, alla sua distruzione alla presenza di un rappresentante dell'Associazione Allevatori della razza o della specie interessata o di altro Ente che tiene il Libro Genealogico o il Registro Anagrafico, dandone comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

Il centro di produzione di materiale seminale che riceve comunicazione dell'avvenuta distruzione di materiale seminale da parte di recapiti, operatori di inseminazione artificiale e allevatori ai quali il centro ha fornito il materiale seminale, deve annotare l'avvenuta distruzione sul registro di carico e scarico secondo quanto previsto all'art. 39 comma 3 del D.M. 403/00.

## **6. Recapito**

I recapiti provvedono alla conservazione e redistribuzione del materiale seminale congelato e degli embrioni congelati forniti, rispettivamente, dai centri di produzione dello sperma e dai centri di produzione degli embrioni, con i quali sono collegati anche ai fini della responsabilità circa l'impiego del seme e degli embrioni.

E' consentito il passaggio di materiale seminale o di embrioni tra recapiti solo se entrambi i recapiti interessati risultano formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine o provenienza del materiale riproduttivo scambiato.

Qualora un recapito intenda instaurare nuovi rapporti commerciali con un centro di produzione, deve richiedere l'autorizzazione regionale, allegando copia conforme all'originale del documento comprovante il rapporto di collegamento con il nuovo centro di produzione.

### **6.1. Domanda di autorizzazione**

Chiunque intenda gestire un recapito deve munirsi di apposita autorizzazione facendone richiesta all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, utilizzando l'apposito Modello 9, parte integrante e sostanziale del presente atto.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 197,00 utilizzando il c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata - Potenza – Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

### **6.2. Rilascio dell'autorizzazione**

Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale attribuzione del numero di codice univoco nazionale avvengono con Determinazione Dirigenziale del Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, è rinnovabile e non cedibile.

Il **rinnovo dell'autorizzazione** avviene su richiesta presentata dall'interessato entro 120 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, utilizzando Modello 9, citato al precedente punto 6.1.

L'autorizzazione può essere revocata qualora vengano meno uno o più requisiti o non siano rispettati gli obblighi previsti all'art. 13 del D.M. 403 del 19 luglio 2000, oppure vengano meno una o più condizioni descritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione regionale consente al recapito di operare sul territorio nazionale.

### **6.3. Requisiti del recapito**

I requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione sono quelli previsti all'art. 15 del D.M. 403/00.

### **6.4. Obblighi del recapito**

I recapiti, così come definiti all'art. 10, comma 1, lettera b) del D.M. 403/00, sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dagli artt.16, 35 comma 4, 36 comma 2 e 39 del precitato decreto ministeriale.

Il registro cronologico di carico e scarico, di cui all'art. 16, comma 1, lett. b) del D.M. 403/00, deve contenere le indicazioni minime riportate nell'allegato n. 3 al D.M. 12 febbraio 2001 (ai sensi dell'art. 34, comma 2 del D.M. 403/00).

Ogni recapito deve trasmettere semestralmente all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, il numero di dosi di materiale seminale congelato, fresco o refrigerato ed embrioni, distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti (identificati con codice DPR 317/96) ed agli operatori di inseminazione artificiale (operatori pratici e veterinari) identificati dal codice univoco nazionale con il quale sono iscritti nell'elenco regionale (art. 16, comma 1, lett. c) del D.M. 403/00).

### **6.5. Flusso delle informazioni**

Ogni recapito deve trasmettere i dati relativi al materiale seminale ed agli embrioni desunti dai registri di carico e scarico, nei termini previsti dall'art. 35, comma 4 del D.M. 403/00, all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, che provvede ad aggregarli ed inviarli al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 35.

Il recapito che intende distruggere dosi di materiale seminale ed embrioni deve darne comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata ed al centro di produzione che li ha forniti. Il recapito che riceve comunicazione di avvenuta distruzione di materiale seminale e di embrioni da parte degli allevatori e degli operatori di inseminazione artificiale ai quali aveva in precedenza fornito il suddetto materiale, deve apporre specifica annotazione di tale distruzione sul registro di scarico, ai sensi dell'art. 39, comma 3 del D.M. 403/00.

## **7. Raccolta di materiale seminale da riproduttori di razze autoctone**

### **7.1. Domanda di autorizzazione**

I centri di produzione dello sperma che intendano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del D.M. 403/00, raccogliere materiale seminale da riproduttori di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, devono munirsi di apposita autorizzazione, facendone richiesta all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia

Montana della Regione Basilicata, utilizzando l'apposito Modello 10, parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **7.2. Rilascio dell'autorizzazione**

Il rilascio dell'autorizzazione avviene con Determinazione Dirigenziale del Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, è rinnovabile e non cedibile.

Il **rinnovo dell'autorizzazione** avviene su richiesta presentata dall'interessato entro 120 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, utilizzando il Modello 10, citato al precedente punto 7.1.

L'autorizzazione può essere revocata qualora vengano meno uno o più requisiti o non siano rispettati gli obblighi previsti all'art. 13 del D.M. 403 del 19 luglio 2000, oppure vengano meno una o più condizioni descritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

## **8. Pratica dell'inseminazione artificiale**

La pratica dell'inseminazione artificiale sul territorio della Regione Basilicata è eseguita, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 30/91 che sostituisce l'art. 1 della legge 11 marzo 1974, n. 74, da:

- medici veterinari iscritti all'albo professionale;
- operatori pratici di inseminazione artificiale riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 2 della l. n. 74/74.

L'elenco regionale dei medici veterinari e degli operatori pratici di inseminazione artificiale è tenuto dall'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, mediante un archivio informatizzato.

### **8.1. Domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale**

I medici veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale che intendono operare sul territorio regionale, devono presentare domanda di iscrizione all'apposito elenco.

Le domande dovranno essere complete della documentazione prevista ed essere inoltrate all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, utilizzando l'apposito Modello 11, parte integrante e sostanziale del presente atto.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda deve essere effettuato un versamento di € 25,00 utilizzando il c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata - Potenza – Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

### **8.2. Iscrizione all'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale**

L'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata:

- effettua la registrazione delle domande;
- attribuisce a ciascun operatore un codice univoco identificativo secondo quanto indicato nella citata Circolare Mi.r.a.a.f. 21 dicembre 1994, n. 22, avvalendosi, nella codifica degli operatori pratici, della Unione Operatori di Fecondazione Artificiale Animale (UOFAA) per la verifica di livello nazionale dei codici già attribuiti da altre regioni;

- provvede a stilare un apposito elenco informatizzato che verrà pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e reso disponibile sul sito Internet della Regione Basilicata – [www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/](http://www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/)

Ogni registrazione viene comunicata agli interessati e ai Servizi Veterinari delle AUSL della Regione, nonché a tutti gli organi deputati alla vigilanza sull'attività di inseminazione artificiale.

L'iscrizione nell'elenco regionale può essere revocata in caso di inadempienza agli obblighi previsti all'art. 21 comma 3 e comma 4 del D.M. 403/00, previo parere della commissione regionale appositamente costituita di cui al successivo punto 13.

### **8.3. Obblighi degli operatori di inseminazione artificiale (operatori pratici e veterinari)**

Gli operatori di inseminazione artificiale devono ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 21 comma 3 e comma 4 del D.M. 403/00.

Gli operatori di inseminazione artificiale sono tenuti a registrare gli interventi fecondativi utilizzando i moduli di certificato di intervento fecondativo (CIF); tali moduli, conformi all'allegato 1 del D.M. 12 febbraio 2001, sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

In qualità di responsabili della certificazione, gli operatori medesimi dovranno trasmettere, entro 60 giorni dalla data di fecondazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio (art. 35 comma 1 del D.M. 403/00).

Si fa presente che ad ogni certificato prodotto dovranno corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un unico calore e con lo stesso riproduttore maschio.

A seguito di un accordo con il titolare dell'allevamento nel quale viene effettuato l'intervento di inseminazione artificiale e con l'APA competente per territorio, gli operatori possono effettuare, in sostituzione dei CIF, le registrazioni riepilogative o utilizzare la certificazione elettronica di cui al successivo punto 11.1.

I veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale che intendono distruggere del materiale seminale devono darne comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata ed al recapito od al centro di produzione dello sperma che ha fornito il materiale seminale, ai sensi dell'art. 39, comma 3 del regolamento.

Ai termini dell'art. 21, comma 4 del D.M. 403/00, ciascuna dose di materiale seminale deve essere usata per una sola fattrice. E' vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per più di una fecondazione.

L'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non sussiste per l'inseminazione artificiale suina effettuata in ambito aziendale con seme fresco o refrigerato di verri aziendali su scrofe aziendali, o proveniente da centri di produzione di materiale seminale, come regolamentato dall'art. 17 del D.M. 403/00 (art. 21, comma 3, lett. d)), e trattata al precedente punto 3.

Gli operatori di inseminazione artificiale degli animali devono riportare il codice, con il quale sono stati iscritti nel relativo elenco regionale, sui certificati di intervento fecondativo (CIF).

## **9. Embrioni ed oociti**

Le organizzazioni per la raccolta e produzione di embrioni e oociti si distinguono in gruppi di raccolta e centri di produzione, così come definito all'art. 23 del D.M. 403/00.

### **9.1. Gruppo di raccolta di embrioni**

Il gruppo di raccolta degli embrioni è costituito da uno o più tecnici o da un gruppo organizzato di tecnici che, sotto la direzione di un veterinario responsabile, provvedono, anche per conto terzi, alla raccolta, al trattamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse zootecnico, con esclusione degli embrioni concepiti tramite fecondazione in vitro; provvedono altresì al trasferimento di detti embrioni su fattrici riceventi.

#### **9.1.1. Domanda di autorizzazione**

Chiunque intenda gestire un gruppo di raccolta embrioni deve munirsi di apposita autorizzazione, facendone richiesta all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, utilizzando l'apposito Modello 12, parte integrante e sostanziale del presente atto.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 197,00 utilizzando il c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata - Potenza – Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

#### **9.1.2. Rilascio dell'autorizzazione**

Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale attribuzione del numero di codice univoco nazionale avvengono con Determinazione Dirigenziale del Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, è rinnovabile e non cedibile.

Il **rinnovo dell'autorizzazione** avviene su richiesta presentata dall'interessato entro 120 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, utilizzando il Modello 12, citato al precedente punto 9.1.1.

L'autorizzazione può essere revocata qualora vengano meno uno o più requisiti o non siano rispettati gli obblighi previsti all'art. 13 del D.M. 403 del 19 luglio 2000, oppure vengano meno una o più condizioni descritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione regionale consente al gruppo di raccolta embrioni di operare sul territorio nazionale.

#### **9.1.3. Requisiti del gruppo di raccolta embrioni**

I requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione sono quelli previsti all'art. 26 del D.M. 403/00.

Il gruppo di raccolta embrioni deve inoltre conformarsi, relativamente ai requisiti degli embrioni, a quanto prescritto all'art. 30 del precitato decreto ministeriale.

#### **9.1.4. Obblighi del gruppo di raccolta embrioni**

I gruppi di raccolta sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dagli artt. 28 e 39 del D.M. 403/00.

Il registro cronologico di carico e scarico, di cui all'art. 28, comma 1, lett. d) del D.M. 403/00, deve contenere le indicazioni minime riportate nell'allegato n. 3 al decreto ministeriale 12 febbraio 2001 (ai sensi dell'art. 34, comma 2 del D.M. 403/00).

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.M. 403/00 il gruppo di raccolta embrioni deve trasmettere all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata i dati desunti dai registri di carico e scarico.

La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti e provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici, è disciplinata dal competente libro o registro, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.M. 403/00.

I moduli per la certificazione degli interventi di trasferimento embrionale (CIE), di cui all'art. 28, comma 1, lett. h) del D.M. 403/00, devono essere conformi all'allegato n. 2 al D.M. 12 febbraio 2001, ai sensi dell'art. 34, comma 1 del D.M. 403/00. Gli stessi moduli devono contenere i dati specificati all'art. 33, comma 1 del D.M. 403/00.

I predetti certificati di impianto embrionale (CIE) sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modulo di impianto embrionale fino allo svezzamento od alla vendita del redo.

#### **9.1.5. Flusso delle informazioni**

Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati, individuato all'art. 33, comma 2, lett. b) del regolamento nella figura del veterinario, deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai sensi dell'art. 35, comma 1 del regolamento.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.M. 403/00 il gruppo di raccolta degli embrioni deve trasmettere all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dal registro di carico e scarico di cui all'art. 28, comma 1, lett. d) del sopracitato decreto.

#### **9.1.6. Controlli di qualità**

Il gruppo di raccolta degli embrioni, limitatamente agli embrioni congelati ed immagazzinati, provvede a riportare su apposito registro i dati specificati all'art. 37, comma 2 del regolamento. Lo stesso gruppo di raccolta non può distribuire e commercializzare le partite di embrioni che rientrano nelle condizioni precisate all'art. 39, comma 1 del D.M. 403/00, e deve provvedere alla loro distribuzione secondo le modalità indicate al successivo punto.

#### **9.1.7. Distruzione del materiale embrionale difforme**

Il gruppo di raccolta degli embrioni che deve provvedere alla distruzione delle dosi di embrioni difformi, come specificate all'art. 39, comma 1 del regolamento, deve effettuare tale distruzione presso il gruppo medesimo, alla presenza di un rappresentante dell'Associazione Allevatori o di altro ente che tiene il libro genealogico od il registro anagrafico della razza o specie interessata, dandone comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

### **9.2 Centri di produzione di embrioni e oociti**

Il centro di produzione di embrioni ed oociti è costituito da strutture di laboratorio e da personale qualificato che provvede al prelievo di oociti di animali di interesse zootecnico, alla loro fecondazione in vitro, alla coltura degli embrioni ottenuti, agli eventuali trattamenti, nonché al congelamento, conservazione ed alla distribuzione degli embrioni prodotti tramite i recapiti, di cui all'art. 23, comma 1, lett. b) del D.M. 403/00.

#### **9.2.1. Domanda di autorizzazione**

Chiunque intenda gestire un centro di produzione deve munirsi di apposita autorizzazione, facendone richiesta all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, utilizzando l'apposito Modello 13, parte integrante e sostanziale del presente atto



A copertura delle spese di istruttoria della domanda e sopralluogo deve essere effettuato un versamento di € 197,00 utilizzando il c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata - Potenza – Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

### **9.2.2. Rilascio dell'autorizzazione**

Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale attribuzione del numero di codice univoco nazionale avvengono con Determinazione Dirigenziale del Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, è rinnovabile e non cedibile.

Il **rinnovo dell'autorizzazione** avviene su richiesta presentata dall'interessato entro 120 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, utilizzando il Modello 13, citato al precedente punto 9.2.1.

L'autorizzazione può essere revocata qualora vengano meno uno o più requisiti o non siano rispettati gli obblighi previsti all'art. 13 del D.M. 403 del 19 luglio 2000, oppure vengano meno una o più condizioni descritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione regionale consente al centro di produzione embrioni di operare sul territorio nazionale.

### **9.2.3. Requisiti del centro di produzione embrioni**

I requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione sono quelli previsti all'art. 27 del D.M. 403/00.

Il centro di produzione embrioni deve inoltre conformarsi, relativamente ai requisiti degli embrioni, a quanto prescritto all'art. 30 del precitato decreto ministeriale.

### **9.2.4. Obblighi del centro di produzione di embrioni**

I centri di produzione di embrioni così come definiti all'art. 23, comma 1, lettera b), del D.M. 403/00, sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dagli artt. 29 e 39 del medesimo decreto.

Il registro cronologico di carico e scarico, di cui all'art. 29, comma 1, lett. f) del D.M. 403/00, deve contenere le indicazioni minime riportate nell'allegato n. 3 al D.M. 12 febbraio 2001 (ai sensi dell'art. 34, comma 2 del D.M. 403/00).

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.M. 403/00 il gruppo di raccolta embrioni deve trasmettere all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata i dati desunti dai registri di carico e scarico.

La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti e provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici, è disciplinata dal competente libro o registro, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.M. 403/00.

### **9.2.5. Flusso delle informazioni**

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.M. 403/00 il centro di produzione embrioni deve trasmettere all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dal registro di carico e scarico di cui all'art. 29, comma 1, lett. f) del sopracitato decreto.

### **9.2.6. Controlli di qualità**

Il centro di produzione embrioni, limitatamente agli embrioni congelati ed immagazzinati, provvede a riportare su apposito registro i dati specificati all'art. 37, comma 2 del D.M. 403/00. Lo stesso centro di produzione non può distribuire e commercializzare le partite di embrioni che rientrano nelle condizioni precisate all'art. 39, comma 1 del D.M. 403/00 e deve provvedere alla loro distruzione secondo le modalità indicate al successivo punto.

### **9.2.7. Distruzione del materiale embrionale difforme**

Il centro di produzione embrioni che deve provvedere alla distruzione delle dosi di embrioni difformi, come specificate all'art. 39, comma 1 del regolamento, deve effettuare tale distruzione presso il gruppo medesimo, alla presenza di un rappresentante dell'Associazione Allevatori o di altro ente che tiene il libro genealogico od il registro anagrafico della razza o specie dandone comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata. Il centro di produzione embrioni che riceve comunicazione di avvenuta distruzione di dosi di embrioni da parte dei recapiti, degli allevatori e dei veterinari ai quali il centro stesso aveva fornito le suddette dosi, deve apporre specifica annotazione di tale distruzione sul registro di carico di cui all'art. 29, comma 1, lett. f) del D.M. 403/00 (art. 39, comma 3).

## **10. Pratica dell'impianto degli embrioni**

La pratica dell'impianto degli embrioni sul territorio della Regione Basilicata è eseguita da medici veterinari iscritti all'albo professionale.

I veterinari che intendono praticare l'impianto embrionale devono essere iscritti nell'apposito elenco regionale dei medici veterinari, di cui all'art. 31 del D.M. 403/00; tale elenco è tenuto dall'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

### **10.1. Domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori di impianto embrionale.**

I medici veterinari che intendono operare sul territorio regionale, devono presentare domanda di iscrizione a detto elenco, completa della documentazione prevista, all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, utilizzando l'apposito Modello 11, parte integrante e sostanziale del presente atto.

A copertura delle spese di istruttoria della domanda deve essere effettuato un versamento di € 25,00 utilizzando il c/c postale 00218859 intestato alla Regione Basilicata - Potenza – Servizio di Tesoreria - causale L. 30/91; la ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

### **10.2. Iscrizione all'elenco regionale degli operatori di impianto embrionale.**

Con apposita Determinazione Dirigenziale il Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, attribuisce a ciascun operatore un codice univoco identificativo secondo quanto previsto dalla citata Circolare Mi.r.a.a.f. 21 dicembre 1994, n. 22, e provvede a stilare un apposito elenco informatizzato che verrà pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e reso disponibile sul sito Internet della Regione Basilicata – [www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/](http://www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/)

Ogni registrazione viene comunicata agli interessati e ai Servizi Veterinari delle AUSL della Regione, nonché a tutti gli organi deputati alla vigilanza.

L'iscrizione nell'elenco regionale può essere revocata in caso di inadempienza agli obblighi previsti all'art. 21 comma 3 e comma 4 del D.M. 403/00, previo parere della Commissione regionale appositamente costituita di cui al punto 13.

### **10.3. Obblighi degli operatori di impianto embrionale**

Gli operatori di impianto embrionale devono adempire agli obblighi indicati all'art. 31, comma 4 del D.M. 403/00.

I certificati di impianto embrionale, di cui all'art. 31, comma 4, lett. c) del D.M. 403/00, devono essere conformi all'allegato n. 2 del D.M. 12 febbraio 2001, ai sensi dell'art. 34, comma 1 del D.M. 403/00.

Gli operatori di impianto embrionale sono tenuti a registrare gli impianti stessi utilizzando i moduli di certificato di impianto embrionale (CIE); tali moduli sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

In qualità di responsabili della certificazione, gli operatori medesimi dovranno trasmettere entro 60 giorni dalla data di fecondazione, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio (art. 35 comma 1 del D.M. 403/00).

Gli operatori di impianto embrionale degli animali che intendono distruggere del materiale embrionale devono darne comunicazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata ed al recapito od al centro di produzione degli embrioni che ha fornito il materiale embrionale, ai sensi dell'art. 39, comma 3 del regolamento.

Gli operatori di impianto embrionale devono riportare il codice, con il quale sono stati iscritti nel relativo elenco regionale, sui certificati di impianto embrionale (CIE).

## **11. Modulistica**

### **11.1. Certificati di intervento fecondativo (CIF) e di impianto embrionale (CIE)**

Gli interventi fecondativi, effettuati in stazioni di monta naturale pubblica (per gli equini anche in stazione di monta privata) o mediante l'inseminazione artificiale e gli interventi di impianto embrionale, di cui all'art. 33, comma 1 del D.M. 403/00, sono certificati su appositi moduli tipo che devono essere conformi, rispettivamente, agli allegati n. 1 e n. 2 al D.M. 12 febbraio 2001.

Per tutti gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovini e caprini (equini esclusi) iscritti ai Libri Genealogici/Registri Anagrafici/Controlli Funzionali sarà possibile utilizzare, in sostituzione dei CIF/CIE, una **registrazione riepilogativa** da effettuarsi su base mensile sul "**Registro degli interventi fecondativi**" o sul "**Registro degli impianti embrionali**", completa dei seguenti elementi:

- codice identificativo dell'azienda (DPR 317/96);
- codice specie, razza e matricola del riproduttore maschio;
- codice specie, razza e matricola della femmina;
- data e tipo di intervento fecondativo (N= naturale; F= artif. fresco; C= artif. congelato);
- nel caso di monta brada inserire data di ingresso e data di uscita del riproduttore maschio dalla mandria;
- codice univoco del responsabile della certificazione;
- identificazione della partita del materiale seminale.

La Regione Basilicata affida alle Associazioni Provinciali Allevatori la stampa e la distribuzione della modulistica di cui al punto precedente, nonché l'elaborazione dei dati relativi alle registrazioni, ai sensi dell'art. 35 del D.M. 403/00.

Le Associazioni Provinciali Allevatori provvedono:

- alla stampa dei modelli CIF e CIE conformi, rispettivamente, agli allegati n. 1 e n. 2 al D.M. 12 febbraio 2001, tenendo conto anche di eventuali successive modifiche, introdotte dalla normativa nazionale;
- alla distribuzione dei modelli CIF e CIE ai titolari della certificazione che ne facciano richiesta nonché alla riscossione della tariffa dovuta;
- alla stampa del Registro degli interventi fecondativi e del Registro degli impianti embrionali, alla loro distribuzione agli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovini e caprini (equini esclusi) iscritti ai Libri Genealogici/Registri Anagrafici/Controlli Funzionali che ne facciano richiesta nonché alla riscossione della tariffa dovuta;
- all'inserimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi fecondativi e dei trasferimenti di embrioni conformemente al D.M. 172/94, art. 30, comma 2;
- all'elaborazione dei dati a livello provinciale e regionale, utilizzando le procedure informatiche messe a punto dall'Associazione Italiana Allevatori su incarico del Ministero delle Risorse Agricole, alimentari e forestali;
- a sviluppare un sistema informatico sostitutivo alla compilazione dei suddetti CIF e CIE, nell'ambito degli allevamenti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici e sottoposti a controllo ufficiale della produttività. Tale documentazione informatica dovrà risultare completa di tutti gli elementi previsti dagli allegati n. 1 e n. 2 al D.M. 12 febbraio 2001 e rispondente alle esigenze di gestione e di trasmissione dati richieste dal D.M. 172/94;
- a fornire alla all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, i dati aggregati su scala regionale, elaborati secondo quanto previsto dal D.M. 172/94, art. 30, secondo comma.

Ciascuna Associazione Provinciale Allevatori, prima di provvedere alla stampa e distribuzione della citata modulistica, deve chiederne preventiva autorizzazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, che nell'atto di concessione dell'autorizzazione deve indicare anche il numero progressivo da apporre sulla modulistica stessa.

Ciascuna Associazione Provinciale Allevatori, prima di utilizzare un sistema informatico sostitutivo alla compilazione della citata modulistica, deve chiederne preventiva autorizzazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, che ne verifica la conformità agli allegati n. 1 e n. 2 al D.M. 12 febbraio 2001, tenendo conto anche di eventuali successive modifiche introdotte dalla normativa nazionale.

L'incarico affidato con il presente atto verrà svolto dalle Associazioni Provinciali Allevatori, ciascuna sul territorio di sua competenza, in via continuativa, fatta salva la disdetta, da parte della Regione, da comunicare per iscritto tre mesi prima della scadenza dell'anno solare o in qualunque momento lo riterrà opportuno a seguito di inadempienze da parte delle Associazioni Provinciali Allevatori stesse.

Le registrazioni effettuate sui moduli CIF o CIE singoli devono essere in triplice copia, di cui una viene trattenuta dal responsabile della certificazione, una viene rilasciata all'azienda interessata ed una inviata alla Associazione Provinciale Allevatori nel cui ambito territoriale si trova l'azienda, entro 60 giorni successivi all'ultimo giorno del mese di riferimento.

Le registrazioni riepilogative, effettuate sul Registro degli interventi fecondativi o sul Registro degli impianti embrionali, devono essere in triplice copia, di cui una viene trattenuta dall'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio che ha provveduto all'acquisizione ed alla elaborazione dei dati, una viene rilasciata al responsabile della certificazione e una all'azienda interessata.

Tutte le registrazioni (riepilogative e non) dovranno essere rispondenti alle esigenze di gestione e trasmissione dati previsti dall'art. 35 del D.M. 403/00 e a quanto indicato nella circolare Mi.r.a.a.f. del 21 dicembre 1994, n. 22, punto 13 per quanto ancora compatibile con il D.M. 403/00 e dovranno essere conservate per i due anni successivi a quello di riferimento.

I moduli CIF e CIE, il Registro degli interventi fecondativi ed il Registro degli impianti embrionali sono reperibili presso l'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Il costo dei moduli di certificato di intervento fecondativo (CIF), dei moduli di certificato di impianto embrionale (CIE), del Registro degli interventi fecondativi e del Registro degli impianti embrionali è stabilito dall'Associazione Provinciale Allevatori, che lo deve comunicare all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata entro 7 giorni dalla sua adozione.

#### **11.2. Registro aziendale delle fecondazioni**

Gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata per le specie bovina e bufalina, suina, caprina, ovina (equini esclusi) devono essere annotati su un registro aziendale, secondo quanto previsto all'art. 33 comma 3 del D.M. 403/00.

Per gli allevamenti iscritti a Libro Genealogico o a Registro Anagrafico, la documentazione corrispondente rilasciata dal Libro Genealogico o dal Registro Anagrafico può sostituire il registro aziendale.

#### **11.3. Registri di carico e scarico relativi a centri di produzione di materiale seminale, recapiti, centri di produzione di embrioni ed oociti, gruppi di raccolta embrioni**

I registri di carico e scarico specificati all'art. 34, comma 2 del D.M. 403/00 devono contenere le indicazioni minime riportate nell'allegato 3 al decreto del D.M. 12 febbraio 2001.

#### **11.4. Responsabile della certificazione e della registrazione dei dati**

La figura del responsabile della certificazione e della registrazione dei dati, nelle varie tipologie degli interventi fecondativi e di impianto embrionale, è stabilita dall'art. 33, comma 2 del regolamento, in particolare:

- il veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento, nel caso dell'inseminazione artificiale;
- il veterinario nel caso di impianto embrionale;
- il gestore della stazione, nel caso di monta naturale pubblica;
- l'allevatore, solo nel caso della monta naturale privata e per le fattrici vendute gravide.

## **12. Flusso delle informazioni**

### **12.1. Dati relativi agli interventi fecondativi ed agli impianti embrionali**

Il responsabile della certificazione, come indicato all'art. 33, comma 2 del D.M. 403/00, deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai sensi dell'art. 35, comma 1 del regolamento.

Ciascuna Associazione Provinciale Allevatori, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D.M. 403/00, provvede :

- all'inserimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi fecondativi o degli impianti di embrioni;
- all'elaborazione dei suddetti dati distinta per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione;
- alla trasmissione dei dati elaborati all'Associazione Nazionale Allevatori o ad altro ente che tiene il Libro Genealogico o Registro Anagrafico di specie o razza ed all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

I dati aggregati a livello regionale, sono inviati ogni anno al Ministero delle Politiche agricole e forestali che provvederà, direttamente o tramite l'Associazione Italiana Allevatori, alle successive elaborazioni e divulgazioni, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del D.M. 403/00.

### **12.2. Dati relativi al materiale seminale ed agli embrioni**

I dati relativi al materiale seminale ed agli embrioni, desunti dal registro di carico e scarico dei centri di produzione dello sperma, dei recapiti, dei gruppi di raccolta embrioni e dei centri di produzione embrioni, sono trasmessi, nei termini previsti dall'art. 35 del D.M. 403/00, all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, che provvede ad aggregarli ed inviarli al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 35.

## **13. Commissione Zootecnica in materia di riproduzione animale**

E' costituita la Commissione Zootecnica in materia di riproduzione animale, con i seguenti compiti:

- a) abilitazione alla fecondazione ed autorizzazione all'impiego in monta naturale di tori bufalini non iscritti a Libro Genealogico di cui al punto 1.2.1.1.;
- b) abilitazione alla fecondazione ed autorizzazione all'impiego in monta naturale di riproduttori equini di interesse locale di cui al punto 2.5;
- c) attività di vigilanza sugli operatori di inseminazione artificiale e sugli operatori di impianto embrionale.

L'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale e nell'elenco regionale degli operatori di impianto embrionale, può essere revocata in caso di inadempienza agli obblighi previsti all'art. 21 comma 3 e comma 4 del D.M. 403/00, previo parere della detta Commissione Zootecnica.

La Commissione ha il compito di esaminare i casi di inadempienza in relazione agli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 21 del D.M. 403/00 e, pertanto, provvederà a definire una casistica delle medesime ed i relativi provvedimenti disciplinari.

L'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata con proprio provvedimento, previa acquisizione del parere da parte della Commissione suddetta, può sospendere o revocare l'iscrizione negli elenchi regionali.

La Commissione Zootecnica in materia di riproduzione animale è costituita da:

- il Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, o da un suo delegato;
- un funzionario regionale esperto in materia di zootecnia;
- il Dirigente l'Ufficio Veterinario e Igiene degli alimenti del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata, o da un suo delegato;

- un rappresentante nominato congiuntamente dalle Associazioni Provinciali Allevatori di Potenza e Matera;
- un rappresentante nominato congiuntamente dagli Ordini dei Veterinari di Potenza e Matera;
- un rappresentante dell'UOFAA e/o degli Organismi maggiormente rappresentativi degli operatori pratici.

I lavori della Commissione sono coordinati dal Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, che provvede alle necessarie convocazioni.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del D.M. 403/00 il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata, con proprio provvedimento nomina tale commissione.

#### **14. Importazione ed esportazione di bestiame e materiale da riproduzione**

Per ciò che riguarda l'importazione e l'esportazione di bestiame e materiale da riproduzione, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 40 del D.M. 403/00.

L'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata garantisce il raccordo con il MIPAF per lo svolgimento delle attività previste all'art. 40 del D.M. 403/00.

#### **15. Vigilanza e controlli**

La vigilanza sulla regolare applicazione del presente recepimento, nonché della vigente normativa in materia, è affidata, secondo le rispettive competenze, ai soggetti individuati dall'art. 36, comma 1, del D.M. 403/00.

I titolari di allevamenti, di stazioni private e pubbliche di fecondazione, di stazioni di inseminazione artificiale, di centri di produzione dello sperma, di recapiti, di centri di produzioni di embrioni e di gruppi di raccolta egli embrioni, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.M. 403/00, devono:

- consentire il libero accesso, agli impianti ed ai locali di allevamento, al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli;
- presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente.

#### **16. Sanzioni**

Le sanzioni, previste dalla L. 30/91 così come modificata dalla L. 280/99, da applicarsi in riferimento a violazioni del decreto 13 gennaio 1994, n. 172, sono applicate anche alle violazioni al decreto 19 luglio 2000, n. 403, come indicato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con nota prot. n. 23559 del 13 novembre 2001.

- 1) A chiunque adibisce alla riproduzione animali o utilizza per trapianti embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'art. 5 della L. 30/91, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le seguenti sanzioni amministrative:
  - a) il pagamento della somma di € 1.032,91 per ciascun capo adibito o della somma di € 51,64 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina e bufalina;
  - b) il pagamento della somma di € 206,58 per ciascun capo adibito o della somma di € 20,65 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di

utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'art. 5, comma 5, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun capo;

- c) il pagamento della somma di € 103,29 per ciascun capo adibito o della somma di € 10,32 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;
  - d) il pagamento della somma di € 2.065,82 per ciascun capo adibito o della somma di € 103,29 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga di cui all'art. 5, comma 5, la sanzione anzidetta è aumentata di un terzo per ciascun capo.
- 2) Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto precedente, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelatamente.
  - 3) Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'art. 4 del decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 19 luglio 2000, n. 403, nonché a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli artt. 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403.
  - 4) Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della associazione a ciò preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'art. 3 della L. 30/91 in difformità dalle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,70.
  - 5) Le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'art. 40 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale ammessi all'importazione e all'esportazione.
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403, si applicano:
    - a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 774,68 a € 4648,11, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 11, 14, 24, 25 in materia di autorizzazioni; agli artt. 6 e 35 in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli artt. 13, 35 e 37 in materia di centri di produzione dello sperma, agli artt. 16, 35 e 37 in materia di recapiti; agli artt. 28, 35 e 37 in materia di gruppi di raccolta; agli artt. 29, 35 e 37 in materia di centri di produzione di embrioni;
    - b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,22 a € 1.549,37 nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 21, 33 e 35 in materia di esercizio di attività di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici.
  7. Agli illeciti amministrativi previsti dalla L. 30/91 si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:
    - a) è escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui al precedente punto 4;
    - b) il Presidente della Giunta regionale competente applica le sanzioni e ne dà comunicazione al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

## **17. Controlli sanitari**

I controlli sanitari sono effettuati dalle Aziende AUSL competenti per territorio, secondo i termini previsti all'art. 38, commi 1 e 2 del D.M. 403/00.



Le Aziende AUSL trasmettono all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo una relazione sull'attività svolta.

## **18. Controlli di qualità**

Per i controlli di qualità si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.M. 403/00. La struttura regionale competente per quanto indicato al comma 3 dello stesso art. 37 è individuata nell'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

## **19. Sospensioni e revoche**

Qualora i soggetti individuati dall'art. 36, comma 1, del D.M. 403/00, nell'ambito dell'attività di vigilanza per quanto di competenza, constatino che una stazione di monta, una stazione di inseminazione artificiale equina, un centro di produzione dello sperma, un recapito, un'organizzazione adibita alla produzione, raccolta, conservazione e distribuzione di embrioni e/o oociti, autorizzata, non osservi tutti gli obblighi o non mantenga i requisiti stabiliti dal D.M. 403/00 e dal presente recepimento, comunicano, con atto di diffida e mediante raccomandata A.R., quanto riscontrato al responsabile della struttura interessata, chiedendo l'adeguamento alla normativa vigente, entro un termine variabile tra un minimo di 30 ed un massimo di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, in rapporto ai tempi tecnici necessari per l'adeguamento richiesto.

Tale comunicazione è inviata per conoscenza all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata ed al Servizio di Medicina Veterinaria dell'AUSL territorialmente competente.

Qualora le carenze evidenziate non risultino positivamente superate trascorso il termine posto, l'organo di vigilanza interessato inoltra segnalazione all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata che, esperite le eventuali ulteriori verifiche, sospende o revoca l'autorizzazione concessa.

Il provvedimento di sospensione o di revoca è notificato all'interessato e comunicato a tutti gli organi di vigilanza competenti territorialmente.

## **20. Rapporti tra enti**

Le istruttorie per l'autorizzazione delle strutture vengono svolte, mediante sopralluogo, dalle AUSL competenti per territorio e dall'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata.

Per consentire l'effettuazione dei controlli e della vigilanza previste dalla vigente normativa, l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata mette a disposizione del Ministero delle Politiche Agricole e forestali, del Ministero della Salute, delle Regioni e Province Autonome, delle Amministrazioni Provinciali e Aziende Sanitarie Locali, l'elenco delle strutture e dei soggetti autorizzati ad operare sul territorio regionale:

- centri di produzione di materiale seminale;
- recapiti;
- centri di produzione di embrioni e oociti;
- gruppi di raccolta embrioni;
- stazioni di inseminazione artificiale equina;
- stazioni di monta naturale pubblica e privata;

- elenco degli stalloni operanti nelle stazioni di monta autorizzate;
- elenco degli stalloni di interesse locale autorizzati alla fecondazione;
- elenco operatori di inseminazione artificiale;
- elenco operatori di impianto embrionale;
- elenco delle aziende suinicole che praticano inseminazione artificiale in ambito aziendale.

## **21. Riconoscimento e codifica**

Con i provvedimenti di autorizzazione relativi a:

- centro di produzione di materiale seminale e centro di produzione di embrioni;
- recapito;
- gruppo di raccolta embrioni e/o oociti;
- stazione di monta pubblica;
- stazione di monta naturale per gli equidi;
- stazione di inseminazione artificiale equina con seme refrigerato o congelato,

l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata assegna un numero di riconoscimento secondo quanto stabilito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con circolare 21 dicembre 1994, n. 22.

Il rilascio delle autorizzazioni sopra elencate, ai sensi della vigente normativa antimafia ed in particolare all'art. 10 della L. 575/65 e all'art 4 del D.Lgs n. 490/94, è subordinato alla presentazione, da parte dei richiedenti, del certificato di residenza necessario alla verifica dei requisiti di ammissibilità.

Nel caso in cui i richiedenti fossero associazioni, imprese, società o consorzi, le certificazioni richieste sono riferite alle persone giuridiche e fisiche di cui all'allegato 5 del citato D.Lgs 490/94.

## **22. Variazioni**

I centri, i recapiti e le stazioni di inseminazione artificiale devono comunicare, entro 60 giorni, all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata qualsiasi variazione intervenuta riguardo a:

- ragione sociale;
- indirizzo e numero civico;
- rappresentante locale;
- responsabile della gestione sanitaria;
- centro di produzione collegato (solo per i recapiti);
- recapiti collegati (solo per i centri);
- organizzazione tecnica-commerciale.

## **23. Disposizioni transitorie**

In attesa della emanazione del decreto del Ministero della Salute, con il quale dovranno essere stabiliti i requisiti sanitari previsti all'art.42, comma 2 del D.M. 403/00, lo stesso Ministero ha precisato, con nota n. 600.7.10/24461/RG/149 del 19.02.00, che i requisiti sanitari prescritti al precedente D.M. 172/94 e successive modifiche possono costituire ancora oggi principi di riferimento, assicurando una valida attività di prevenzione nei confronti della diffusione delle malattie nell'ambito della riproduzione animale.